

FORMALITÀ DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Le seguenti procedure sono riservate a merci svizzere che vengono utilizzate per un periodo limitato all'estero e in seguito reimportate in esenzione da tributi. Tali procedure rientrano tra i regimi doganali sorvegliati e per poter beneficiare di tale regime devono essere soddisfatte condizioni di base. La condizione di base per questa procedura è che la merce, dopo un utilizzo temporaneo all'estero, debba essere reimportata senza aver **subito alcuna modifica** (l'utilizzo non è considerato una modifica).

Si consiglia di verificare preventivamente se eventualmente un'esportazione definitiva, con successiva normale importazione, risulti più conveniente in relazione ai costi e alle spese rispetto alla procedura temporanea.

1. Carnet ATA (ammissione temporanea / Temporary Admission)

Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale che viene utilizzato per le esportazioni e importazioni temporanee o per il transito di merci anziché i documenti doganali nazionali, solitamente richiesti. Con il Carnet ATA le formalità doganali svizzere ed estere sono sbrigate mediante un formulario il quale può essere ottenuto esclusivamente presso le camere di commercio (<https://www.sihk.ch/>).

Il Carnet ATA ha validità di un anno e può essere utilizzato per passaggi ripetuti illimitati, non può però essere prorogato e deve essere ritornato alle camere di commercio dopo l'utilizzo. Il termine di validità può essere accorciato dalla rispettiva dogana estera e in questo caso deve essere rispettato.

Vi è la possibilità di ottenere un "Carnet di rimpiazzo" che però non viene accettato in tutti i Paesi. Lo scopo di tale carnet è di lasciare all'estero merci per un periodo superiore ad un anno, ma al massimo di due anni, senza il pagamento di dazi all'importazione. Il Carnet di rimpiazzo è un carnet completamente nuovo con un nuovo numero di carnet e una validità di 12 mesi. Per informazioni dettagliate al riguardo contattate la vostra camera di commercio responsabile.

Il Carnet ATA può essere utilizzato in particolare per:

- materiale professionale
- merci che si desidera presentare in occasione di una fiera o un'esposizione
- campioni di merci per la presentazione

Prima dell'emissione del Carnet ATA da parte della rispettiva camera di commercio cantonale deve essere fornita una garanzia bancaria o un deposito in contanti del 20% - 40% del valore complessivo della merce. Alla restituzione del Carnet ATA utilizzato o cancellato la garanzia fornita viene rimborsata.

Vantaggi:

- Permette un rapido espletamento delle procedure doganali
- La merce può essere importata in diversi Paesi di seguito in esenzione doganale e IVA
- Durante il periodo di validità di un anno, la merce può essere importata e reimportata effettuando più passaggi
- La sua gestione è semplice e non richiede particolari conoscenze doganali

Svantaggi:

- Il Carnet ATA non è valido in tutti i Paesi (trovate [qui](#) una panoramica dei Paesi in cui il Carnet ATA è accettato).
- I costi per un Carnet ATA possono essere, in definitiva, più alti dei dazi doganali applicabili in caso di normale importazione

Altre informazioni importanti:

- Un Carnet ATA non è consentito nel traffico di riparazione e perfezionamento
- I campi di applicazione possono essere diversi a seconda del Paese
- Fondamentalmente, è la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che deve chiarire personalmente se il Paese dell'ammissione temporanea consente un'imposizione con Carnet ATA
- Il Carnet ATA non è consentito, se sin dal principio, è prevista una vendita incerta o scopi d'impiego soggetti all'imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo.

2. DDAT / esportazione temporanea

La riscossione dei tributi di importazione si verifica fondamentalmente una sola volta. Perlopiù essa non è giustificata se le merci esportate vengono reimportate dopo il loro utilizzo temporaneo all'estero. Per tali casi è stata creata la dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT).

Tale dichiarazione doganale d'ammissione temporanea stabilisce che possono essere introdotte merci temporaneamente o per la vendita incerta all'estero senza il pagamento di tributi doganali.

Quasi tutte le merci possono essere esportate con la procedura DDAT, tuttavia si deve trattare, sin dall'inizio, di merci che vengono utilizzate unicamente all'estero.

Le più importanti categorie di merci con la procedura DDAT sono:

- materiale professionale
- merci che si desidera presentare in occasione di una fiera o un'esposizione
- mezzi di trasporto particolari (es. veicoli con motori da corsa o imbarcazioni) e imballaggi

Il periodo di applicazione di questa procedura è fondamentalmente limitato a 2 anni, tuttavia è possibile una proroga.

La richiesta di tale procedura per l'utilizzo temporaneo deve avvenire per iscritto e deve essere presentata al momento del trasporto della merce, mediante i seguenti formulari che è possibile ordinare presso l'e-shop dell'Amministrazione federale delle dogane:

DDAT 11.73 – ammissione temporanea

DDAT 11.87 – ammissione temporanea / conclusione

Vantaggi:

- costi ridotti (per reimportazione ordinaria)
- lunga validità
- Per l'esportazione temporanea non è richiesta la prestazione di una garanzia, perché al momento dell'esportazione dalla Svizzera non vengono riscossi tributi, non viene dunque richiesta alcuna prestazione di garanzia per un'esportazione DDAT. Per l'importazione con DDAT, invece, i tributi all'importazione vengono garantiti da un deposito in contanti o da deposito sul conto PCD.

Svantaggi:

- Valido solo per esportazioni uniche (altrimenti per più passaggi alla frontiera deve essere presentata una domanda da parte del dichiarante doganale)
- Con la procedura si risparmiano tributi, tuttavia, si crea un grande dispendio amministrativo tramite complesse misure di sorveglianza
- DDAT è un documento doganale svizzero e non ha alcun influsso sulle formalità doganali all'estero.

Ulteriori importanti informazioni:

- L'identità della merce deve poter essere controllabile (a tale scopo deve essere presentata alla dogana una lista significativa, contenente, ad esempio, foto, descrizione, numero dell'articolo)
- Con questa procedura si è vincolati al luogo e al tempo per il passaggio in dogana: il passaggio in dogana è permesso solo presso uffici doganali per merci commerciali negli orari d'apertura d'ufficio
- La DDAT non è permessa per il traffico di riparazione e perfezionamento
- Si prevede l'introduzione di una soluzione elettronica

3. Dichiarazioni doganali particolari

In certi casi è possibile un'ammissione temporanea informale (senza documenti doganali). A tale proposito trovate ulteriori informazioni [nel regolamento 10-60](#) (procedura senza l'ammissione temporanea).

Avete domande sulle singole procedure doganali?

Il nostro team di ExportHelp sarà lieto di aiutarvi, non esitate a contattarlo al numero 0844 811 812 oppure per e-mail exporthelp@s-ge.com o via chat.

Fonte: [Amministrazione federale delle dogane AFD](#)

Stato: marzo 2019